

Genitori e social network: sanzione pecuniaria per chi viola la privacy dei propri figli

- di **Avv. Francesco Maria Graziano** - 16.05.2018

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 23 dicembre 2017, emessa all'interno di un procedimento di divorzio connotato da estrema conflittualità tra i coniugi, genitori di un ragazzo sedicenne, ha inibito alla madre di pubblicare sui social network notizie e immagini relative al figlio ed all'intera vicenda giudiziale, le ha ordinato di rimuovere tutte le foto precedentemente postate, **ha previsto per la prima volta, in caso di inottemperanza, una sanzione pecuniaria dell'importo di Euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 614 - bis c.p.c.**

Il provvedimento ha portata decisamente innovativa. Si inserisce in un recentissimo filone giurisprudenziale atto a censurare condotte dannose, perpetrate dai genitori nei confronti della prole, a mezzo di inserimento sui social di materiale lesivo della privacy e dell'immagine dei minori stessi.

Il caso:

Due coniugi vengono temporaneamente privati della responsabilità genitoriale per comportamenti pregiudizievoli al minore.

Il ragazzo vede la propria esistenza compromessa anche da una sovraesposizione mediatica, dal momento che la mamma non mostra remore a pubblicare su facebook notizie dettagliate relative alle controversie giudiziarie con il marito e fotografie della vita quotidiana del figlio, spingendosi anche a formulare note di commento sulle asserite labili condizioni psichiche di quest'ultimo (definendolo un malato mentale ed equiparandolo a colui che ha ucciso la ragazza in un episodio di cronaca nera).

Il figlio, rappresentato dal tutore, si determina ad inoltrare, nella procedura, domanda di prosecuzione dei propri studi all'estero (Stati Uniti), con la speranza che il trasferimento contribuisca a far cessare l'abnorme diffusione di informazioni sul proprio conto, che orientano il giudizio negativo dei soggetti con cui entra in contatto.

Il Giudice investito della questione ritiene addirittura di intervenire *ex officio* a tutela del minore e, nel corpo di una più estesa ordinanza resa anche ai sensi dell'art. 709 - ter c.p.c., autorizza il ragazzo a completare il proprio corso di studi superiori fuori dall'Italia e impone, come detto, alla madre, di rimuovere i contenuti già pubblicati online e di astenersi dal dare corso ad ulteriori contegni lesivi della reputazione del figlio.

A sugello della prescrizione la Curia garantisce il giovane da una eventuale inottemperanza della mamma, con l'applicazione di una astreinte dell'importo di Euro 10.000,00.

Il provvedimento in commento affronta una tematica di strettissima attualità, in quanto la cronaca ci consegna un sensibile incremento di comportamenti pregiudizievoli dei genitori nei confronti dei figli, messi in atto pubblicando in rete fotografie, notizie e documenti sui minori, con uso non ortodosso degli strumenti informatici.

Il Tribunale, attestandosi implicitamente sulle posizioni indicate da precedenti statuizioni di merito (v. Trib. di Mantova 19 settembre 2017), ha ritenuto sussistenti palesi violazioni normative, in particolare:

- dell'art. 10 c.c. che garantisce il diritto all'immagine reprimendo con una tutela sia inibitoria che risarcitoria abusi che violino il decoro e la reputazione della persona;
- degli artt. 96 e 97 L. n. 633/1941 sulla protezione del diritto di autore;
- degli artt. 4,7 ed 8 D.lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali;

- dell'art. 16 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con la L. n. 176/1991.

La peculiarità della fattispecie, legata anche e soprattutto alla età del ragazzo, come cennato sedicenne, ha fatto sì che nell'emettere il provvedimento fosse attribuita particolare rilevanza alla maggiore capacità di autodeterminazione del soggetto leso dalle azioni dei genitori.

La parte motiva dell'ordinanza *de qua* contiene infatti una importante ed erudita digressione semantica sulla differenza terminologica tra "piccoli e grandi minori", i primi connotati da una esigenza di protezione, i secondi da una esigenza di esercizio dei diritti di libertà.

In buona sostanza il Tribunale, accertando la genuinità e la fondatezza delle richieste del giovane, sia con riferimento al soggiorno di studio all'estero, sia soprattutto alla pressante necessità di inibire le condotte materne, ha conferito primario rilievo alla volontà del minore, reputandola "*esplicitazione delle proprie aspirazioni, di un vero e proprio progetto di vita, non privo di risvolti esistenziali ed affettivi, sorretto da una fortissima volizione, desumibile dalle insormontabili difficoltà manifestatesi in sede esecutiva*" (così Cass. n. 5237/2014, richiamata in ordinanza).

Il vero spunto originale del provvedimento, non privo di conseguenze per il futuro, è però lo strumento che il Giudice ha adottato per conseguire un risultato certo: l'utilizzo degli ampi poteri conferitigli dall'art. 709 - ter c.p.c., così come introdotto dalla L. n. 54/2006, ed in particolare la comminazione di una sanzione ai sensi dell'art. 614 - bis c.p.c., condizionata al mancato adempimento da parte della madre dell'obbligo sia di rimuovere i contenuti pubblicati online, che riguardano il minore, sia di cessare di metterne in rete di ulteriori.

Sul punto si ritiene, tuttavia, che sia stato dato troppo risalto mediatico alla portata dell'ordinanza, di fatto snaturandone il contenuto effettivo.

La valenza deterrente della astreinte è attenuata infatti dalla possibilità per il genitore di "porre rimedio alla propria condotta" eliminando i post pubblicati sui social network.

Il messaggio potenziale che i genitori fruitori delle chat colgono nel caso in concreto è, pertanto, legato al rischio di poter essere condannati ad un esborso economico solo laddove non ottemperino ad un ordine del Giudice.

In questo senso non ci uniformiamo ai titoli sensazionalistici che individuano nel tenore della statuizione del Tribunale un traguardo nella lotta alla tutela della privacy e del diritto all'immagine del minore.

Altro sarebbe stato, infatti, comminare una sanzione immediata nei confronti del genitore a titolo risarcitorio, anche in applicazione dello stesso art. 709 - ter c.p.c.

Il provvedimento si inserisce, comunque, come già più su cennato, all'interno di un percorso giurisprudenziale in divenire, che si sta muovendo per gradi, rispecchiando il mutamento dei costumi e le nuove esigenze della società in materia di protezione dei minori da forme di sfruttamento ed abuso dell'immagine e della privacy in rete.

La rilevanza della produzione giurisprudenziale ed il potere nomofilattico ad essa sotteso, viaggiano paralleli all'incedere di una normazione specifica e sempre più stringente del settore che, da ultimo, vedrà entrare in vigore, il 25 maggio 2018, il Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016.

Proprio detta fonte primaria al suo art. 8 statuirà che: "*per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi delle società di informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno sedici anni. Ove il minore abbia età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della*

responsabilità genitoriale".

Dalla sinergica attività del potere legislativo e giudiziario si auspica che nel prossimo futuro uscirà rafforzata la tutela dell'immagine e della privacy dei minori, con la conseguente riduzione anche dei più odiosi rischi che il web comporta in termini di esposizione a condotte penalmente rilevanti.

Precedenti:

Trib. Mantova, 19 settembre 2017

Cass. n. 5237/2014

Riferimenti normativi

Art. 10 c.c.

Artt. 1 e 16 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo 20.11.1989, ratificata con L. n. 176/1991

Artt. 4, 7 e 8 D.Lgs. n. 196/2003

Artt. 96 e 97 L. n. 633/1941